

Deliberazione della Giunta Regionale 16 aprile 2013, n. 46-5675

**Istituto per il Marketing dei Prodotti Agroalimentari del Piemonte S.c.p.a. (IMA S.c.p.a.) -
Assemblea Straordinaria del 23 aprile 2013. Indirizzi al rappresentante regionale.**

A relazione dell'Assessore Ghiglia:

Vista la convocazione dell'Assemblea Straordinaria di "Istituto per il Marketing dei Prodotti Agroalimentari del Piemonte S.c.p.a." (IMA S.c.p.a.), società controllata dalla Regione Piemonte, in data 23 aprile 2013, avente all'Ordine del Giorno la proposta di modifica statutaria ai sensi:

- dell'art. 4, comma 4 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
- dell'art. 3, comma 2 della legge 12 luglio 2011, n. 120;
- dell'art. 10 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17.

Viste le proposte di modifica agli artt. 16 (Organi della Società consortile), 17 (Assemblea ordinaria dei soci), 18 (Convocazione assembleare), 20 (Intervento in assemblea-Voto-Presidenza), 24 (Requisiti di professionalità, competenza e indipendenza) e 26 (Poteri dell'Amministratore Unico e del Presidente), volte ad introdurre la possibilità di nomina di un amministratore unico in luogo del Consiglio di Amministrazione, come consentito dall'art. 4, comma 4 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135.

Viste le proposte di modifica all'art. 23 (Organo Amministrativo) ed all'art. 28 (Collegio Sindacale), derivanti, oltre che dal già citato art. 4, comma 5 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135), dal DPR 30 novembre 2012, n. 251 attuativo della legge 12 luglio 2012, n. 120).

Vista la proposta di introduzione del nuovo art. 29 (Incompatibilità per i componenti degli organi amministrativi e di controllo), che recepisce il disposto di cui al secondo comma dell'art. 10 della legge regionale n. 17 del 27 dicembre 2012.

Vista la proposta di modifica all'art. 30, volta ad una maggiore precisione terminologica.

Vista la proposta di introduzione del nuovo art. 34 (Trasparenza amministrativa), che recepisce il disposto di cui al primo comma dell'art. 10 della legge regionale n. 17 del 27 dicembre 2012.

Considerato che le sopra descritte proposte di modifica sono contenute nell'allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

ritenute necessarie, per le motivazioni sopra addotte per ogni articolo oggetto di modifica, le variazioni proposte;

ritenuto pertanto che le proposte modifiche possano essere considerate positivamente e, quindi di dare indirizzo al rappresentante regionale che interverrà all'Assemblea Straordinaria di "Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.a." (Ceipiemonte S.c.p.a.) in data 12 aprile 2013 di esprimersi favorevolmente alla loro approvazione, nonché all'introduzione di modifiche che dovessero rivelarsi opportune in sede di discussione assembleare;

la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di fornire gli indirizzi di cui in premessa al rappresentante della Regione Piemonte che parteciperà all' Assemblea Straordinaria di "Istituto per il Marketing dei Prodotti Agroalimentari del Piemonte S.c.p.a." (IMA S.c.p.a.) in data 23 aprile 2013, con riferimento alle proposte di modifica statutaria contenute nell'allegato alla presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

STATUTO

Art. 1 Denominazione

1.1 E' costituita, ai sensi dell'articolo 2615 ter C.C., una società consortile per azioni denominata

**"Istituto per il marketing
dei prodotti agroalimentari del Piemonte s.c.p.a. ".**

Art. 2 Sede

2.1 La società ha sede legale in Torino.

Art. 3 Durata

3.1 La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata mediante delibera dell'Assemblea dei soci.

3.2 L'eventuale proroga della durata non costituisce causa di recesso per i soci.

Art. 4 Oggetto

4.1 La Società opera quale società regionale *"in house"* a sostegno nel settore agroalimentare dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio piemontese.

4.2 La Società non ha scopo di lucro e svolge, a favore della Regione Piemonte e degli altri enti costituenti o partecipanti, le seguenti attività:

- a) attività di promozione e pubblicità in Italia e all'estero dei prodotti agricoli ed alimentari piemontesi ivi compresa la partecipazione a fiere, convegni ed altre iniziative di carattere pubblico e privato;
- b) attività di promozione e pubblicità della qualità dei prodotti agricoli e alimentari piemontesi, attività di informazione istituzionale e promozione della valorizzazione del territorio rurale;
- c) attività di promozione ed organizzazione di fiere, esposizioni, saloni ed altre iniziative pubbliche e private in Italia e all'estero al fine di informare, promuovere e pubblicizzare i prodotti agricoli e alimentari piemontesi;
- d) attività di monitoraggio dei mercati agroalimentari;
- e) attività di ricerche di mercato e sondaggi di opinione;
- f) organizzazione di seminari, convegni, dibattiti su temi di marketing agroalimentare;
- g) organizzazione di corsi e attività di formazione specialistica di operatori e tecnici su temi di marketing agroalimentare;
- h) organizzazione, ideazione e predisposizione di strategie e progetti di comunicazione e informazione rivolte alle imprese e/o ai consumatori;

- i) organizzazione di attività di marketing rivolte ad organizzazioni di produttori, consorzi di tutela ed imprese del settore agroalimentare;
- j) attività di consulenza tecnica attinente la definizione di accordi e partnership commerciali con specifico riguardo al settore dei prodotti agricoli ed alimentari;
- k) in generale tutte le attività ed iniziative che tendano a favorire l'espansione dei prodotti agricoli ed alimentari piemontesi.

4.3 L'organo amministrativo può compiere, nei confronti di qualunque terzo, ogni atto idoneo alla costituzione, regolamentazione od estinzione di rapporti purché strumentale alle attività definite nell'oggetto.

4.4 In via esemplificativa atti che comportano:

- l'acquisto, anche tramite leasing, l'alienazione, la locazione di beni di qualunque natura, materiali ed immateriali;
- l'acquisto, l'esercizio e l'alienazione di brevetti di qualunque tipo;
- l'assunzione di mutui passivi;
- l'assunzione di obbligazioni verso banche ed istituti di credito (fidi, anticipazioni e simili);

4.5 L'elencazione non è limitativa, dovendosi intendere compreso nell'oggetto ogni atto avente l'enunciato carattere strumentale.

4.6 La Società, per lo svolgimento della propria attività, in attuazione degli indirizzi regionali, può partecipare al capitale di imprese pubbliche, orientate alla promozione di prodotti agroalimentari piemontesi di qualità. Può altresì associarsi a Enti, istituti e organismi che abbiano scopi analoghi o affini al proprio e che operino nei settori agroalimentari di interesse regionale.

4.7 Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può effettuare l'acquisizione, detenzione, gestione e dismissione delle partecipazioni previste nel precedente comma.

4.8 In quanto strumento esecutivo della Regione e degli altri enti costituenti o partecipanti, la Società riceve l'affidamento diretto delle attività che costituiscono l'oggetto sociale mediante apposite convenzioni, che ne definiscono finalità e regole di gestione e di controllo, conformi, nei rapporti con la Regione, ad uno schema di contratto tipo approvato dalla Giunta Regionale.

4.9 La Società è tenuta a realizzare gli incarichi ad essa affidati quale strumento esecutivo degli enti partecipanti.

4.10 Nell'esercizio delle proprie attività la Società opera con criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici e assicura l'attuazione del principio di pari opportunità.

Art. 5 Capitale sociale - finanziamenti

5.1 Il capitale sociale è di euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) suddiviso in numero 100.000 (centomila) azioni ordinarie prive di valore nominale.

5.2 Le azioni sono nominative e ciascuna dà diritto ad un voto.

5.3 Il capitale sociale deve essere interamente pubblico e la maggioranza assoluta deve appartenere alla Regione Piemonte.

5.4 La Società può deliberare aumenti di capitale sociale anche per consentire l'ingresso di nuovi soci esclusivamente pubblici.

5.5 Il trasferimento delle azioni avviene in conformità alle disposizioni di legge.

5.6 L'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni non comportano il diritto di recesso dei soci.

5.7 E' consentito il finanziamento da parte dei soci e la raccolta del risparmio presso i soci nei limiti e con le modalità consentite dall'art. 11 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia e dalla correlata normativa secondaria, ovvero con quei limiti e con quelle modalità previsti dalla normativa vigente pro-tempore.

5.8 La società, oltre che dai soci, potrà ricevere finanziamenti da terzi, sempre nei limiti e con le modalità di cui all'art. 11 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia e della correlata normativa secondaria, e potrà altresì ricevere contributi, anche a fondo perduto, da parte di enti pubblici e privati.

Art. 6 Soci

6.1 Possono essere soci istituzioni ed enti pubblici interessati al settore agroalimentare piemontese.

6.2 La Regione Piemonte esercita un'attività di direzione e coordinamento della società.

6.3 Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società ed a tutti gli effetti è quello risultante dal libro dei soci.

6.4 Al momento della richiesta di iscrizione a libro soci gli Enti pubblici devono indicare l'articolazione organizzativa competente a ricevere le comunicazioni sociali ed il relativo indirizzo con onere di comunicare ogni eventuale variazione.

6.5 Il socio può altresì comunicare gli eventuali numeri di fax e/o indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.

6.6 Qualora ciò non avvenga, tutte le comunicazioni previste dal presente statuto sono effettuate al socio tramite lettera raccomandata A/R (o con sistema d'invio equivalente) all'indirizzo risultante dal libro soci.

Art. 7 Nuovi soci

7.1 Coloro che sulla base degli scopi della Società consortile intendono farne parte, devono fare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando:

- i dati anagrafici e la ragione sociale;
- il numero delle azioni che intendono sottoscrivere o il nominativo la ragione sociale del socio che intende trasferire la partecipazione;
- di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto e delle deliberazioni, già adottate dagli organi della Società, impegnandosi ad

accettarle nella loro integralità.

7.2 La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve essere corredata da copia della delibera dell'organo competente e dall'atto costitutivo, nonché dall'indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

Art. 8 Ammissione di nuovi soci

8.1 Sull'ammissione del nuovo socio e sulla relativa modalità e nel caso in cui l'ingresso avvenga mediante cessione di parte o tutta delle partecipazioni di altro socio, delibera l'assemblea ordinaria, ovvero delibera l'assemblea straordinaria ove l'ingresso avvenga attraverso sottoscrizione di aumento di capitale, comunque riservato ai soggetti pubblici indicati all'art. 6. Nel caso in cui non venga accettato il cessionario della partecipazione, il socio cedente ha facoltà di recesso ai termini di legge.

Art. 9 Determinazione valore delle azioni

9.1 Qualora il nuovo socio venga ammesso mediante l'aumento di capitale sociale, può essere chiamato a versare, oltre i conferimenti a titolo di capitale, un'ulteriore somma, da determinarsi da parte dell'Assemblea, che tenga conto delle riserve patrimoniali esistenti.

Art. 10 Perdita della qualità di socio

10.1 La qualità di socio si perde per recesso e per esclusione o per cessione della partecipazione.

Art. 11 Recesso

11.1 Può recedere dalla Società il socio che non sia più in grado o non intenda più partecipare al raggiungimento dello scopo sociale.

11.2 Il socio receduto è obbligato all'adempimento delle obbligazioni da esso assunte nella vigenza del vincolo sociale, anche nel caso in cui i relativi effetti sopravvengano successivamente alla dichiarazione di recesso.

11.3 Il recesso ha effetto dal 31 dicembre dell'anno in cui viene comunicata la dichiarazione.

11.4 Il socio che intende recedere deve darne comunicazione scritta entro e non oltre il 30 settembre; in caso di inosservanza di tale data il recesso ha effetto dal 31 dicembre dell'anno successivo.

11.5 La dichiarazione di recesso è sempre revocabile prima della data di efficacia del recesso. E' esclusa la liquidazione della partecipazione al socio cessante, salvo ove questa sia prevista da specifica disposizione di legge.

Art. 12 Esclusione

12.1 Il socio può essere escluso qualora:

– si sia reso insolvente, venga sottoposto a procedura di liquidazione o venga dichiarato estinto per legge o per provvedimento della Pubblica

Amministrazione ;

- si sia reso responsabile di gravi inadempienze alle norme dello statuto e alle deliberazioni della Società;
- non sia più in grado di partecipare allo scopo sociale.

12.2 Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare la sussistenza dei motivi che, a norma di legge e/o di statuto, legittimino l'esclusione, e provvedere di conseguenza nell'interesse della Società e proporre il relativo provvedimento all'assemblea sociale in sede straordinaria.

12.3 Il provvedimento di esclusione è comunicato per iscritto. L'esclusione ha efficacia dal giorno successivo alla avvenuta comunicazione all'interessato.

12.4 Il socio escluso resta obbligato all'adempimento delle obbligazioni assunte nella vigenza del vincolo sociale, anche nel caso in cui i relativi effetti sopravvengano successivamente al provvedimento di esclusione.

12.5 E' esclusa la liquidazione della partecipazione al socio escluso.

Art. 13 Divieto rimborso partecipazioni sociali

13.1 La partecipazione del consorziato receduto o escluso ai sensi dei precedenti articoli 11 e 12 accresce proporzionalmente quella degli altri.

Art. 14 Responsabilità della Società Consortile

14.1 La Società consortile non può assumere obbligazioni per conto dei soci e neppure rappresentarli, opera esclusivamente in nome proprio evitando l'insorgere di responsabilità che possano coinvolgere anche in futuro i singoli soci.

Art. 15 Obbligazioni

15.1 La società con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria può emettere prestiti obbligazionari non convertibili, o convertibili, nel rispetto comunque della esclusiva partecipazione pubblica al capitale.

15.2 I titolari di obbligazioni debbono scegliere un loro rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Statuto relative alle Assemblee straordinarie.

Art. 16 Organi della Società consortile

16.1 Organi della Società consortile sono esclusivamente i seguenti:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione o **l'Amministratore Unico**;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale.

Art. 17 Assemblea ordinaria dei soci

17.1 L'Assemblea ordinaria è convocata **dall'organo amministrativo** per deliberare sui seguenti argomenti:

- ogni anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio;
- per la nomina degli Amministratori e dei Sindaci;
- per la determinazione del compenso spettante ai Sindaci, nonché agli Amministratori;
- per l'approvazione del documento di programmazione annuale e gli altri eventuali piani e programmi della Società predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- per l'approvazione di operazioni di assunzione e dismissione di partecipazioni;
- altre materie ad essa attribuite dalla legge e quando gli amministratori lo ritengano opportuno ovvero quando la convocazione sia richiesta dai soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale.

17.2 L'assemblea può anche deliberare sull'eventuale responsabilità degli Amministratori o dei Sindaci.

Art. 18 Convocazione assembleare

18.1 L'Assemblea della Società consortile può essere convocata anche fuori dalla sede della Società consortile, comunque in Italia, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Lo stesso avviso può indicare, in un giorno successivo, la data della seconda convocazione.

18.2 L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la prima convocazione.

18.3 In deroga a quanto stabilito al comma che precede, l'avviso di convocazione dell'assemblea può essere comunicato ai soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa con uno dei seguenti mezzi di comunicazione:

- fax con richiesta di avviso di ricezione;
- e-mail con richiesta di avviso di ricezione;
- lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

18.4 Anche in assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e all'assemblea partecipa **l'Amministratore Unico o** la maggioranza dei componenti sia dell'organo amministrativo sia del Collegio Sindacale.

18.5 Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla conseguente votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

18.6 In caso di assemblea totalitaria, deve essere data entro cinque giorni comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

Art. 19 Assemblea straordinaria dei soci

19.1 L'Assemblea straordinaria è convocata per le seguenti deliberazioni di sua competenza:

- modificazioni dello statuto;
- messa in liquidazione della società, nomina dei liquidatori e determinazione del loro compenso;
- altre materie ad essa attribuite dalla legge o dallo statuto e quando gli amministratori lo ritengano opportuno ovvero quando la convocazione sia richiesta da soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

19.2 Per le assemblee straordinarie valgono le medesime regole di convocazione e partecipazione previste per l'assemblea ordinaria.

Art. 20 Intervento in assemblea - Voto - Presidenza

20.1 Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea mediante semplice delega scritta, osservate le limitazioni dettate dall'articolo 2372 del Codice Civile.

20.2 Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni azione.

20.3 L'Assemblea è presieduta **dall'Amministratore Unico o** dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata dalla medesima assemblea.

20.4 L'assemblea nomina un segretario anche non socio. I verbali delle assemblee straordinarie sono redatti da un notaio.

Art. 21 Quorum dell'Assemblea

21.1 L'assemblea ordinaria si costituisce e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

21.2 L'assemblea straordinaria, salvo che per la nomina dei liquidatori per la quale valgono i quorum di legge, sia in prima convocazione che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci, che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale.

Art. 22 Deliberazioni dell'Assemblea

22.1 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni debbono essere presentate ai sensi e nei termini di legge.

Art. 23 Organo Amministrativo

23.1 **A seconda di quanto deliberato dall'assemblea ordinaria, l'amministrazione della società è attribuita ad un Amministratore Unico nominato dalla Regione Piemonte o ad un Consiglio di Amministrazione che opera in forma collegiale, composto da 3 (tre) membri, nominati dall'assemblea come segue:**

- la Regione Piemonte nomina, a norma dell'articolo 2449 del Codice Civile, **2 (due)** membri del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della disciplina

nazionale e regionale e degli indirizzi regionali in materia di nomine;

– il terzo Consigliere è nominato dall'Assemblea su designazione degli altri soci.

23.2 La nomina del Consiglio di Amministrazione deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo di amministrazione.

23.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è designato dalla Regione Piemonte, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione da essa nominati.

23.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori nominati dalla Regione Piemonte si provvede ai sensi dell'articolo 2449 C.C.; negli altri casi si applicano le norme del Codice Civile in materia; i Consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di cui sono entrati a far parte.

23.5 Gli amministratori durano in carica fino al massimo di tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio di esercizio dell'ultimo anno e sono rieleggibili, per non più di una volta consecutivamente.

23.6 Il compenso degli amministratori, esclusi quelli investiti di particolari cariche, consiste esclusivamente nella corresponsione di un gettone di presenza il cui ammontare sarà stabilito dall'Assemblea nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa nazionale e regionale.

23.7 L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione della società.

23.8 L'organo amministrativo delibera in materia di:

- a) - istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- b) - riduzione del capitale sociale in caso di recesso;
- c) - adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- d) - predisposizione del documento di programmazione annuale e gli altri eventuali piani e programmi della Società.

23.9 Spetta all'organo amministrativo fornire a ciascun socio, relativamente all'attività prestata nei confronti o per conto di quello, ogni informazione utile a consentire la funzione di controllo e vigilanza nonché, all'occorrenza la funzione di indirizzo attraverso l'emanazione di specifiche direttive.

23.10 L'esecuzione delle deliberazioni consiliari, comprese quelle concernenti la nomina e la revoca di procuratori, spetta al Presidente.

23.11 Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

23.12 L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione possono nominare comitati tecnici, con funzioni consultive, composti di esperti anche esterni al Consiglio di Amministrazione, stabilendone all'uopo la composizione ed i compiti senza che siano previsti compensi.

23.13 L'organo delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni della società e riferisce all'organo amministrativo, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento delle

gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Art. 24 Requisiti di professionalità, competenza e indipendenza.

24.1 **L'Amministratore Unico ed almeno** il Presidente del Consiglio di Amministrazione di nomina regionale deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

- attività di amministrazione e controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

- attività di insegnamento universitario o di ricerca di preferenza in marketing dei prodotti agroalimentari di qualità;

- funzioni amministrative o dirigenziali presso gli enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza diretta con il settore di cui all'oggetto sociale.

24.2 Almeno la maggioranza dei Consiglieri deve possedere il requisito di indipendenza consistente nella totale assenza di relazioni economiche con la Società e gli amministratori esecutivi.

24.3 La verifica della sussistenza dei requisiti previsti al comma precedente è rimessa al Consiglio di Amministrazione sotto il controllo, a norma dell'art. 2403 c.c. del Collegio Sindacale

Art. 25 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

25.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.

25.2 Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

25.3 Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza di voti dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

25.4 La convocazione è fatta con raccomandata, con indicazione dell'ordine del giorno, spedito almeno cinque giorni prima della data fissata e, per i casi d'urgenza, con telegramma, telefax o e-mail da spedire almeno 24 ore prima.

25.5 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbale che, trascritto su apposito libro tenuto a norma di legge, è firmato da chi presiede e dal segretario che può essere anche estraneo al Consiglio.

25.6 E' consentito che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per video-conferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano messi in grado di seguire la discussione, di interloquire in tempo reale sugli argomenti trattati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi.

Art. 26 Poteri dell'Amministratore Unico e del Presidente

26.1 **L'Amministratore Unico** ed il Presidente hanno la rappresentanza legale della Società.

26.2 **Rappresentano** la Società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione.

26.3 **Conferiscono** deleghe o procure ad amministratori della Società, a dipendenti, o a terzi per l'esecuzione di singoli atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione e può nominare procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti e procuratori speciali.

26.4 **Convocano** le assemblee, su delibera del Consiglio di Amministrazione, ne accerta la regolare costituzione e le presiede.

Art. 27 Compensi

27.1. L'assemblea ordinaria determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nei limiti e in conformità alle norme nazionali e/o regionali vigenti in materia, tenendo conto che:

a) il trattamento retributivo lordo annuo onnicomprensivo del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli amministratori esecutivi, se nominati, non può in nessun caso superare il 50% (cinquanta per cento) dell'indennità di carica spettante al Presidente della Giunta Regionale del Piemonte;

b) la retribuzione dei rimanenti componenti il Consiglio di Amministrazione, anche se investiti di particolari cariche, consiste nella sola remunerazione dell'attività di partecipazione ai lavori del Consiglio e si traduce nel riconoscimento di gettoni di presenza che non possono superare l'importo unitario di Euro 300,00 (trecento virgola zero zero). Detto importo è soggetto ad aggiornamento da parte della Giunta Regionale del Piemonte sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo dell'intera collettività nazionale.

27.2 Agli amministratori compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

27.3 Nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 C.C. devono essere indicate le linee della politica retributiva nei confronti degli amministratori da cui risulti:

a) la totalità delle somme corrisposte o dovute a ciascun amministratore per il servizio svolto durante l'esercizio considerato, compresi, se del caso, i gettoni di presenza fissati dall'assemblea degli azionisti;

b) l'entità della componente variabile della retribuzione ed i criteri di valutazione delle prestazioni su cui si è basato il riconoscimento del diritto a percepirla;

c) qualsiasi ulteriore remunerazione significativa corrisposta agli

amministratori per prestazioni che non rientrano fra le funzioni consuete di un amministratore;

d) il valore totale stimato delle eventuali remunerazioni non monetarie.

27.4 Il compenso spettante al Direttore Generale non può eccedere quello riconosciuto ai Direttori regionali ovvero, se superiore, il minimo previsto per i dirigenti dal contratto collettivo di categoria di appartenenza, del settore di attività della società di riferimento. Una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) del compenso come sopra riconosciuto deve essere corrisposta al raggiungimento di obiettivi di miglioramento gestionale coerenti con quelli stabiliti dall'articolo 3 della legge regionale 8 febbraio 2010 numero 2. I fringe benefit riconosciuti al Direttore Generale non possono superare il 10% (dieci per cento) del trattamento retributivo lordo annuo.

Art. 28 Il Collegio Sindacale

28.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due Sindaci supplenti.

I componenti del collegio sindacale sono nominati come segue:

- due sindaci effettivi e due supplenti direttamente dalla Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 2449 C.C. ;
- il terzo sindaco effettivo dall'Assemblea su designazione dei rimanenti soci;

28.2 Il Presidente del Collegio Sindacale è designato dalla Regione Piemonte.

28.3 La nomina dell'organo di controllo deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo medesimo.

28.4 Tutti i membri effettivi ed i supplenti sono scelti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

28.5 I Sindaci durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente.

28.6 Ferme le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge, i Sindaci non devono essere legati alla Regione Piemonte da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

28.7 All'atto della nomina, l'assemblea determina il compenso spettante al Collegio Sindacale, sulla base della Tariffa professionale dei Dottori Commercialisti e/o della tariffa per gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili.

28.8 E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un Sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Art. 29 Incompatibilità per i componenti degli organi amministrativo e di controllo

Non possono ricoprire una carica nell'organo di amministrazione e nell'organo di controllo, salvo la possibilità di optare:

a) - coloro che rivestono cariche elettive o di governo, fatto salvo quanto previsto dalla Legge Regionale 39/1995, nonché incarichi direttivi regionali o nazionali di partito;

b) - coloro che rivestono più di una carica in organi di amministrazione di diverso ente o società, anche controllata;

c) - coloro che rivestono più di due cariche in organi di controllo di diverso ente o società, anche controllata.

Art. 30 Controllo legale dei conti

29.1 Il controllo **legale dei conti** della società è esercitato da un revisore o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

29.2 La società di revisione non deve essere legata alla Regione Piemonte da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

29.3 Qualora invece siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 2409 bis, 3 comma del codice civile, il controllo contabile è affidato al Collegio Sindacale.

Art. 31 Esercizio sociale

30.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

30.2 Al termine di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio annuale, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nonché alla sua presentazione all'assemblea per le deliberazioni relative.

30.3 Il bilancio è corredato da una relazione dell'organo amministrativo, redatta ai sensi dell'art. 2428 cod. civ., nonché da una relazione del collegio sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile.

30.4 Il bilancio, unitamente alle relazioni degli amministratori, del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile deve restare depositato presso la sede sociale della società - a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione - durante i quindici giorni che precedono l'assemblea appositamente convocata e fintanto che non sia stato regolarmente approvato.

Art. 32 Bilancio ed utile d'esercizio

31.1 Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio sono devoluti alla riserva ordinaria per una percentuale non inferiore a quella prevista dalla legge e il restante destinato allo sviluppo della Società. I soci non hanno diritto a percepire utili o avanzi di esercizio.

Art. 33 Informativa

32.1 La Società presenta ogni anno al Presidente della Giunta Regionale:

- a) il bilancio di esercizio, corredato da una relazione sulla gestione redatto ai sensi dell'articolo 2423 e seguenti c.c.;
- b) entro il mese di settembre, una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Art. 34 Trasparenza amministrativa

Al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, la società deve pubblicare sul proprio sito istituzionale, in particolare, le seguenti informazioni:

- a) - gli atti a rilevanza esterna, fermi restando i limiti imposti dalla normativa statale vigente;
- b) - il bilancio di previsione annuale;
- c) - il trattamento economico degli organi di amministrazione, di controllo e della dirigenza;
- d) - l'elenco aggiornato degli incarichi esterni e delle consulenze assegnati con l'indicazione del destinatario, del relativo provvedimento di affidamento e dei corrispettivi, previsti e liquidati;
- e) - l'elenco dei collaudi, delle consulenze e di ogni altro tipo di incarico conferito ai dipendenti;
- f) - i contributi, le sovvenzioni, i crediti, i sussidi e i benefici di natura economica e finanziaria assegnati con la relativa indicazione del soggetto beneficiario;
- g) - l'elenco di tutti gli affidamenti assegnati attraverso procedura diretta o mediante procedura ad evidenza pubblica.

Art. 35 Scioglimento e liquidazione

34.1 Nel caso di scioglimento della Società per qualsiasi causa, l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione, nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

34.2 La distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio di liquidazione viene

fatta ai soci in proporzione delle rispettive partecipazioni alla Società.

Art. 36 Norme di rinvio

35.1 Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti.

Visto per inserzione e deposito
Torino, lì